

# STATUTO

## *TITOLO I - NATURA E SCOPI*

### **Art.1 Costituzione - Sede - Durata.**

L'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore . A.N.A.C.T. è stata legalmente costituita il 22 giugno 1980 ed è regolata dal presente STATUTO.  
Ha sede in Roma in Viale del Policlinico, 131.  
La sua durata è illimitata.

### **Art. 2 - Natura**

L'Associazione ha carattere tecnico ed economico e non ha fini di lucro. Essa è aderente all'Associazione Italiana Allevatori di cui accetta lo Statuto ed è Socio collettivo dell'Ente Nazionale Corse al Trotto – ENCAT, che le delega lo svolgimento di mansioni e servizi pubblici di sua competenza.

### **Art. 3 - Scopi.**

L'ANACT svolge la propria attività in tutto il territorio nazionale, tenuto conto delle direttive impartite dalla UNIRE e dall'ENCAT.

A livello periferico o regionale, per la tutela degli interessi locali dell'allevamento e degli associati, in armonia con le finalità dell'Associazione e con gli indirizzi del Consiglio Direttivo, essa è organizzata nelle seguenti Delegazioni:

- Campania-Basilicata
- Emilia
- Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
- Lazio
- Lombardia
- Marche-Umbria-Abruzzi
- Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta
- Puglia-Calabria
- Romagna
- Sicilia
- Toscana-Sardegna
- Veneto.

Il numero delle Delegazioni potrà variare secondo necessità o convenienza, con delibera del Consiglio Direttivo, a condizione che la singola Delegazione raggruppi almeno 50 Soci.

## **Art. 4 - Attribuzioni.**

Compiti dell'Associazione sono:

- a) promuovere, incrementare e migliorare l'allevamento del cavallo trottatore, in Italia, intrattenendo anche rapporti con analoghe Associazioni estere;
- b) tutelare gli interessi degli allevatori, soprattutto nei riflessi tecnici ed economici;
- c) elaborare gli indirizzi tecnico-economici ed i piani delle provvidenze all'allevamento, da sottoporre all'approvazione degli Enti;
- d) provvedere allo sviluppo di studi genealogici e statistici, nonché ai necessari controlli, ai fini del miglioramento della razza;
- e) vigilare sul funzionamento delle stazioni di fecondazione, anche ai fini di accertare l'identità delle fattrici;
- f) provvedere al controllo della produzione allo scopo di garantire l'identità dei prodotti denunciati e di eliminare possibilità di abusi, sostituzioni ed irregolarità varie, in accordo e/o su delega dell'ENCAT, ritirando i certificati di origine dei puledri e trasmettendoli all'ENCAT per la registrazione;
- g) provvedere alla tenuta dell'archivio delle fattrici, curandone la registrazione ed i passaggi di proprietà ai fini regolamentari e statistici;
- h) promuovere e curare la commercializzazione di tutti i prodotti trottatori destinati o provenienti dagli allevamenti, in particolare con l'organizzazione di Aste;
- i) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi nell'interesse degli allevatori, anche a mezzo di Società affiliate;
- l) favorire la diffusione di una sana coscienza ippica, con particolare riguardo al miglioramento dell'allevamento, sia nei confronti del lavoro di selezione che delle tecniche di allevamento;
- m) provvedere alla pubblicazione del Registro del cavallo trottatore italiano, nonché della Rivista "IL TROTTATORE" e di altra stampa tecnica e promozionale;
- n) favorire la formazione di Consorzi per acquisto stalloni;
- o) promuovere accordi onde assicurare agli allevatori crediti agevolati per iniziative legate alla produzione ed alla sua valorizzazione economica;
- p) fornire servizi di consulenza ed assistenza ai Soci; organizzare Congressi e Convegni;
- q) adempiere ai compiti ed alle funzioni delegate dalle Pubbliche Amministrazioni e da Enti;
- r) svolgere tutte quelle altre azioni che si rendono utili nell'interesse dell'allevamento italiano e degli allevatori in particolare.

## *TITOLO II - I SOCI*

### **Art. 5 - Soci.**

Possono essere soci dell'Associazione:

- a) gli allevatori dei cavalli trottatori e i proprietari di fattrici;
- b) le Società e gli Enti regolarmente costituiti allevatori di cavalli trottatori e proprietari di fattrici.

## **Art. 6 - Iscrizioni**

La domanda per l'iscrizione all'Associazione diretta al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio presentatore, deve indicare il nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, domicilio del richiedente nonché il numero dei capi costituenti l'allevamento, l'ubicazione e l'estensione dello stesso.

Nel caso di Società o Enti la domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo Statuto in vigore, deve indicare la ragione sociale, il numero dei propri soci ed il nominativo del rappresentante legale della Società o dell'Ente.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

## **Art. 7 - Contributi e quote.**

Ogni Socio è tenuto a versare:

- a) un contributo di ammissione "una tantum", da allegare alla domanda;
- b) una quota annuale, da versarsi entro il primo bimestre di ogni anno;
- c) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvate dall'Assemblea.

L'ammontare sarà stabilito annualmente dall'Assemblea.

## **Art. 8 - Diritti dei Soci.**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto di base, oltre a voti supplementari che vanno da un minimo di uno ad un massimo di otto voti, in rapporto al numero dei certificati di prodotti nati depositati al 31 dicembre dell'anno precedente, in base alla seguente tabella:

fino a 5 certificati	voti 1
da 6 a 10	“ 2
da 11 a 15	“ 3
da 16 a 20	“ 4
da 21 a 25	“ 5
da 26 a 30	“ 6
da 31 a 35	“ 7
da 36 o più	“ 8

Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Registro del Cavallo Trottatore Italiano e la Rivista "IL TROTTATORE" edita dall'ANACT.

## **Art. 9 - Obblighi dei Soci.**

L'adesione all'Associazione comporta l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'ANACT. Ai soci inadempienti o che abbiano contravvenuto alle regole della correttezza e dell'onore possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono deliberate dal CD., quella di cui alla lettera c) è deliberata dall'Assemblea su proposta del CD.

#### **Art. 10 - Recesso.**

La qualità di socio si perde per dimissioni, le quali debbono essere comunicate entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo tramite lettera raccomandata al C.D.

La perdita della qualità di socio sarà deliberata dal C.D.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio, nè di richiedere quote e contributi versati.

### *TITOLO III - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE*

#### **Art. 11 - Struttura**

Gli Organi dell'ANACT sono:

- l'Assemblea Generale;
- le Assemblee Regionali;
- i Delegati Regionali;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- i due Vicepresidenti;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

*Sezione I - L'Assemblea Generale.*

#### **Art. 12 - Composizione.**

L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con la quota sociale. Ogni socio

può rappresentare per delega non più di altri due soci con i relativi voti di base e supplementari. La delega deve essere espressa per iscritto, in calce all'invito all'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa. All'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Segretario dell'Associazione.

### **Art. 13 - Convocazione.**

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente più anziano.

La convocazione deve essere fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato, con raccomandata indirizzata ai soci ed ai componenti del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, nel quale possono essere inseriti altri argomenti solo su richiesta di almeno 1/10 degli aventi diritto al voto. Nel caso di modifiche allo Statuto deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare con allegato il testo delle modifiche proposte.

### **Art. 14 - Norme.**

L'Assemblea, in apertura, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è validamente costituita, la invita a nominarsi il proprio Presidente, il quale designa la persona che assumerà le funzioni di Segretario.

Delle Assemblee viene redatto su apposito registro il relativo verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 15 - L'Assemblea Ordinaria.**

L'Assemblea Ordinaria si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno entro il 31 Maggio.

Essa è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea stessa e la votazione si svolgerà alla presenza di un Notaio.

L'Assemblea ordinaria, riunita in seduta plenaria, ha le seguenti competenze:

- a) la nomina del membro elettivo del Collegio dei Sindaci e dei due supplenti;
- b) la nomina dei 3 membri elettivi del Collegio dei Probiviri e dei 2 supplenti;
- c) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del CD. e delle relative deliberazioni;
- d) l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- e) l'esame della relazione del Collegio dei Sindaci;
- f) l'indicazione delle linee generali d'azione dell'Associazione;
- g) la determinazione degli emolumenti dei Sindaci e del rimborso spese ai componenti degli Organi sociali;

- h) la determinazione delle quote di ammissione e annuale dei soci;
- i) la comminazione della sanzione prevista dall'art. 9 lettera c;
- l) la discussione e le deliberazioni su ogni altro argomento non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria o di altri Organi dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria *con funzione elettive*, frazionata nelle singole Delegazioni Regionali, si riunisce una volta ogni quattro anni nello stesso giorno ed ora in tutte le Regioni, ed è competente ad eleggere:

- il Presidente;
- i due Vicepresidenti;
- il Delegato Regionale.

Ogni socio voterà nella Regione dove ha sede il proprio allevamento e potrà rappresentare soltanto soci della propria Regione.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto, alla presenza di un Notaio che, accertata la titolarità del diritto al voto e la validità delle deleghe, consegna agli aventi diritto le schede elettorali debitamente vidimate, raccoglie le schede compilate e redige il verbale finale di scrutinio, trasmettendolo alla Sede dell'Associazione, dove sarà provveduto al riepilogo dei risultati ed alla proclamazione degli eletti.

#### **Art. 16 - L'Assemblea Straordinaria.**

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno 1/10 del totale dei Soci.

La richiesta da parte del Collegio Sindacale o dei Soci, corredata dall'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere inoltrata alla Presidenza dell'A.N.A.C.T., che provvede alla convocazione dell'Assemblea entro 45 giorni con le modalità valide per l'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è competente in via esclusiva a deliberare su:

- modifiche dello Statuto;
- messa in liquidazione dell'Associazione e designazione dei liquidatori;
- ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno, come acquistare, vendere e permutare immobili ed assumere impegni finanziari ad essi inerenti, ad esclusione degli argomenti di competenza esclusiva dell'Assemblea Ordinaria o di altri Organi dell'Associazione.

Per le deliberazioni che importino modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, che sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Per la messa in liquidazione dell'Associazione, oppure per le azioni di responsabilità a carico dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle Leggi, è necessario che siano presenti o rappresentati, anche in seconda convocazione, almeno i 2/3 dei Soci; le deliberazioni sono prese con la maggioranza di almeno 3/4 dei voti\*.

\*Su disposizione della Prefettura di Roma, il quorum necessario per delibera di messa in liquidazione dell'Associazione, dovrà essere reso conforme all'art.21 cpv.4 del codice civile, da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Anact

*(art.21 cpv.4: per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati)*

## *Sezione II - Le Assemblee Regionali.*

### **Art. 17 - L'Assemblea.**

Le Assemblee Regionali sono composte dai soci che hanno il proprio Allevamento, o il proprio domicilio fiscale nella relativa Regione. Le Assemblee saranno convocate dal Delegato almeno due volte all'anno in Via Ordinaria, con lettera Raccomandata almeno 8 giorni prima della data fissata per la Riunione, per esaminare e discutere i problemi di carattere locale in connessione con quelli di carattere generale.

Saranno presiedute dal Delegato e potranno esprimere pareri ed inoltrare proposte e richieste al Consiglio Direttivo. Esse sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e deliberano a maggioranza semplice.

Una volta ogni quattro anni sono convocate - in quanto frazioni dell'Assemblea Generale - con funzioni elettive secondo quanto previsto al precedente art. 15, ed in tale occasione eleggeranno il Delegato Regionale.

In caso di vacanza del Delegato nel corso del quadriennio di competenza, l'Assemblea sarà convocata dal Presidente secondo le norme previste per l'Assemblea Generale, entro 60 giorni dalla vacanza, per eleggere alla presenza di un Notaio il nuovo Delegato, che resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

### **Art. 18 - I Delegati Regionali.**

I Delegati Regionali sono membri di diritto del CD.

Essi:

- convocano e presiedono le Assemblee Regionali Ordinarie;
- eseguono le deliberazioni del C.D. nell'ambito territoriale;
- possono intrattenere rapporti, in rappresentanza dell'A.N.A.C.T. e nei limiti preventivamente approvati dal C.D., con le strutture politiche ed amministrative Regionali;
- rappresentano le Delegazioni e ne tutelano i legittimi interessi;
- gestiscono i fondi ordinari e gli eventuali contributi straordinari rendendone conto al C.D.

## *Sezione III - Gli Organi Esecutivi.*

### **Art. 19 - Composizione.**

Sono Organi Esecutivi dell'A.N.A.C.T.:

- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;

- i due Vicepresidenti.

### **Art. 20 - Decadenza.**

I Consiglieri, il Presidente ed i Vicepresidenti decadono dal proprio incarico qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- esclusione da socio;
- dimissioni volontarie;
- mancata partecipazione a tre consecutive Riunioni del C.D., salvo palese o giustificato motivo.

Nell'ipotesi di decadenza di uno o più Consiglieri si procederà alle nuove nomine ai sensi art. 17.

Qualora venga meno per qualsiasi motivo la maggioranza del C.D. o nell'ipotesi di decadenza del Presidente, si procederà a nuove elezioni. Per un periodo intercorrente dalla decadenza del C.D. alla data di insediamento degli Organi neo-eletti l'amministrazione sarà esercitata dal Collegio dei Sindaci.

### **Art. 21 - Il Consiglio direttivo - composizione e durata.**

Il C.D. è composto da:

- il Presidente;
- i due Vicepresidenti;
- i Delegati Regionali, membri di diritto;
- un rappresentante designato dall'ENCAT.

Il numero dei Consiglieri potrà essere modificato in dipendenza della possibile variazione del numero delle Delegazioni Regionali previste nell'art. 3.

Il C.D. dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

### **Art. 22 - Attribuzioni del C.D.**

Il C.D. organizza e gestisce l'attività dell'A.N.A.C.T. Sono attribuzioni del C.D.:

- a) eleggere - con votazione segreta - tra i Consiglieri eletti nelle Assemblee regionali i 2 membri del Comitato Esecutivo;
- b) esaminare e predisporre eventuali modifiche allo Statuto, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Straordinaria, previa discussione nelle Assemblee Regionali;
- c) direttive generali di attività dell'A.N.A.C.T.;
- d) deliberare sull'ammissione e sul recesso dei soci secondo quanto previsto negli artt. 6 e 10;
- e) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- f) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- g) nominare e licenziare il personale, stabilendone le attribuzioni;
- h) nominare il Segretario dell'Associazione, che può essere scelto anche tra persone estranee



all'A.N.A.CT.;

- i) nominare il Direttore della Rivista "IL TROTTATORE" ed il Comitato di redazione;
- l) nominare l'amministratore della Società editoriale;
- m) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo nonché la relazione annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) esaminare ed approvare i programmi d'azione predisposti dal Comitato Esecutivo;
- o) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alle Commissioni tecniche e come candidati nei Consigli dell'ENCAT e dell'UNIRE od in qualunque organismo ove ciò sia richiesto;
- p) determinare le quote in cui all'art. 7, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- q) deliberare su eventuali azioni giudiziarie;
- r) determinare i contributi alle Delegazioni Regionali;
- s) eseguire ogni altro atto o iniziativa idonea, salvo quelle di competenza specifica del C.E..

### **Art. 23 - Funzionamento del C.D.**

Il C.D. si riunisce di regola almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi membri o il C.E. o il Collegio dei Sindaci, presso la Sede dell'Associazione od anche in altra località.

La convocazione viene diramata dal Presidente con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno dei lavori, che potrà essere integrato anche in sede di riunione con argomenti proposti dai singoli Consiglieri.

In caso di urgenza può essere convocato con telegramma almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni del C.D. sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, e sono presiedute dal Presidente od in sua assenza dal Vicepresidente più anziano.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità - nelle votazioni palesi - prevale il voto di chi presiede la riunione.

Alle riunioni del C.D. partecipano - senza diritto di voto - il Segretario dell'Associazione ed il Direttore della Rivista "IL TROTTATORE". Di ciascuna riunione viene redatto su apposito registro, a cura del Segretario, il relativo verbale, che dovrà contenere il testo delle delibere assunte. Il verbale verrà firmato dal Presidente ed inviato ai Consiglieri.

### **Art. 24 - Il Comitato Esecutivo.**

Il C.E. è composto da 5 membri:

- il Presidente;
- due Vicepresidenti;
- due Consiglieri eletti dal C.D..

I componenti durano in carica 4 anni.

Il C.E. si riunisce su convocazione del Presidente di regola almeno ogni due mesi, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri o del Collegio dei Sindaci.

Sono attribuzioni del C.E.:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) amministrare il patrimonio sociale;
- c) studiare i programmi di sviluppo e di incremento dell'allevamento, da proporre all'approvazione del C.D.;
- d) ogni ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea o al C.D.;
- e) ogni eventuale provvedimento d'urgenza, salvo ratifica del successivo C.D.

Le riunioni del C.E., sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi membri e le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle Riunioni del C.E. partecipa il Direttore della Rivista (Il Trotatore) ed il Segretario, che provvederà a redigerne il Verbale, che sarà firmato dal Presidente. Copia del Verbale sarà inviata a tutti i componenti del C.D. con la massima sollecitudine. Nell'ipotesi di decadenza di uno o più membri, il componente decaduto viene reintegrato da altro membro eletto dal C.D..

### **Art. 25 - Il Presidente.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti degli associati, dei terzi ed in giudizio.

Egli cura la fedele attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del C.D. e del C.E..

Ha il potere di indire l'Assemblea e di convocare il C.D. ed il CE..

In caso di assenza lo sostituisce il Vicepresidente più anziano.

E' prevista la possibilità di nominare un Presidente Onorario tra persone che si siano particolarmente distinte in azioni volte a dare prestigio e vantaggio all'Associazione o che ad essa conferiscano maggior lustro.

La nomina è di competenza dell'Assemblea, su proposta del C.D. o di 1/10 dei soci.

Il Presidente Onorario non è tenuto a versare quote di nessun genere. Egli può partecipare - con funzioni consultive - alle Riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione.

### **Art. 26 – I Vicepresidenti**

I due Vicepresidenti esercitano i compiti specifici ad essi delegati dal Presidente. Le deleghe dovranno essere ratificate dal C.D..

Il Vicepresidente più anziano ha inoltre la funzione di sostituire il Presidente in tutte le mansioni a questi attribuite dal presente Statuto, in caso di suo temporaneo impedimento.

*Sezione IV - Gli Organi di controllo.*

### **Art. 27- Il Collegio dei Sindaci.**

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Due membri effettivi saranno designati rispettivamente dal Ministero dell'Agricoltura e dall'UNIRE, l'altro membro effettivo ed i due supplenti saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo della Associazione; verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del proprio compito

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di un Sindaco. Un suo rappresentante partecipa anche, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il Bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dalla Assemblea Generale.

Nell'ipotesi prevista al precedente art. 20 - ultimo capoverso - il Collegio ha il compito di curare l'ordinaria amministrazione e di convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

### **Art. 28 - Il Collegio dei Proviviri.**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri - di cui uno con funzioni di Presidente - eletti dall'Assemblea tra i soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.

Al Collegio dei Proviviri è demandata la risoluzione di ogni questione che insorga tra i soci e tra questi e gli organi dell'Associazione giudicando senza formalità e come arbitro amichevole compositore.

E' demandata, altresì, al Collegio dei Proviviri la espressione di pareri sui provvedimenti in materia di disciplina sociale. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio si riunisce e procede per iniziativa diretta, su segnalazione del C.D. o su reclamo scritto dei soci.

## *TITOLO IV - IL PATRIMONIO*

### **Art. 29 - Il patrimonio sociale.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lettera a);
- b) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o a qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione. Per tutti i beni viene tenuto l'inventario.
- c) dalla riserva.

### **Art. 30 - Il fondo di esercizio.**

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dalle quote sociali annuali (art. 7 lettera b);
- b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserve;
- c) dalle percentuali previste a favore dell'Associazione a norma del Regolamento dell'ENCAT;
- d) dalle percentuali previste dall'Unire e dal Regolamento dell'ENCAT da prelevarsi sulle provvidenze assegnate agli allevatori;
- e) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, da Enti Pubblici e da privati e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
- f) dagli interessi del patrimonio.

### **Art. 31 - L'esercizio.**

L'esercizio sociale e finanziamento ha la durata di un anno, e coincide con l'anno solare. Ogni anno - entro il 30 Maggio - deve essere approvato il Bilancio Consuntivo al 31 Dicembre e - entro il 30 Novembre - quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre per quanto previsto dall'art. 15 lettera d), all'Assemblea Ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio non potrà dare luogo a utili.

Eventuali eccedenze di esercizio dovranno essere riservate ad iniziative statutarie e riportate negli esercizi successivi.

## *TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI*

### **Art. 32 - Scioglimento**

Qualora venga deliberato dall'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà destinato, ad iniziative zootecniche di pubblica utilità.

**Art. 33 - Gratuità delle cariche sociali.**

Tutte le cariche affidate ai soci dell'Associazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese da determinarsi dalla Assemblea Generale e salvo l'emolumento ai componenti del Collegio Sindacale sempre da determinarsi dall'Assemblea Generale.

**Art. 34 - Controversie.**

In caso di controversia è competente il Foro di Roma.

**Art. 35 - Norme applicabili.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.